Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **114**

adunanza del **28/12/2016**

OGGETTO:

Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica dell'allegato "G" alle NTA: "Scheda urbanistica di dettaglio relativa all'installazione di strutture, su aree pubbliche e private, a servizio di attività per la somministrazione di alimenti e bevande" - adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Mascagni Lorenzo	*
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	*
Pannini Stefano	-	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	-	Di Giacopo Marco	*
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	*
Ciaramella Olga	*	Del Santo Marilena	*
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	-
Lolini Mario	*	Rinaldo Carlicchi	*
Pacella Cosimo	*	Perugini Emanuele	*
Ulmi Andrea	*	Perruzza Gianluigi	*
Pieraccini Alfiero	*	Lembo Daniela	*
Serra Paolo	*	Pisani Antonella	*
Angelini Pier Francesco	*		
Tornusciolo Gino	*		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	*		
Pepi Francesca	*		
Virciglio Pasquale	*		
Ripani Elisabetta	*		
Biagioni Marco	-		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Olga CIARAMELLA
	Elisabetta RIPANI
	Catuscia SCOCCATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che Comune di Grosseto è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n. 43 dell'8/04/2006, successivamente modificato nel 2011 e nel 2016 per adeguamenti alla normativa sovraordinata;
- che il Comune di Grosseto è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC nn. 48/2013, 35/20115 e 115/2015;
- che con D.C.C. n. 76/2016 è stata approvata la variante normativa al RU. Tale variante ha l'importante finalità di adeguare lo strumento urbanistico alle mutate esigenze della collettività manifestatesi a seguito della generale crisi economica e finanziaria che ha avuto inizio nel 2008 e che, a seguito di eventi storici, economici, antropologici e sociali, ha provocato un blocco generale del sistema produttivo e, non ultimo, del settore dell'edilizia;

Considerato che nel 2010 si era reso necessario predisporre una variante al PRG, approvata con D.C.C. n.22 del 12/02/2010 e recepita dal R.U., che ha delineato i criteri per la pianificazione dell'uso del suolo pubblico e/o privato ai fini dell'installazione di pedane, dehor, tendaggi o ombrelloni, con la finalità di disciplinare e rivitalizzare la socialità dei centri storici e di quartiere;

Rilevato

- che recentemente l'Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di revisione di tale disciplina con la modifica al vigente art. 8bis del RIEC;
- che con DCC n. 58 del 20/09/2016 tale articolo è stato oggetto di una prima rivisitazione anche per renderlo coerente con gli indirizzi recenti e consolidati della giurisprudenza in materia;
- che ad oggi si rende opportuno redigere una variante normativa al Regolamento Urbanistico che disciplini più puntualmente, in coerenza con i suddetti mutati indirizzi giurisprudenziali, l'installazione di strutture su aree pubbliche e private, a servizio di attività per la somministrazione di alimenti o bevande;
- che la variante, in linea con i principi ispiratori della variante normativa al RU recentemente approvata, si pone l'obiettivo di fornire un ulteriore input alla ripresa economica;

Dato atto

- che le norme attualmente vigenti sono contenute nell'allegato "G" alle NTA di RU, nel quale si suddivide il Capoluogo in tre ambiti: Centro storico, Aree consolidate a cintura del centro storico, Aree di completamento espansione e margine;
- che la variante propone l'estensione al solo centro storico del capoluogo della possibilità realizzazione di manufatti chiusi, precisandone casistiche, modalità e limitazioni, come

meglio specificato nella Relazione Tecnica e nel nuovo "allegato "G" alle NTA, ai quali si fa rinvio;
- che è comunque fatto salvo il limite complessivo di mq 800 di superficie al fine di non incidere sulle quantità già assegnate dal Regolamento Urbanistico;
- che la variante non modifica quanto già previsto per le frazioni ed il territorio aperto, non incide sul dimensionamento complessivo di tali manufatti restando invariate le quantità massime di superficie già stanziate, non modifica gli standard e non contiene inoltre previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato e/o sottoposto a vincoli;

Dato atto altresì che non comporta variante al Piano Strutturale;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 "Norme per il Governo del Territorio", nella quale sono state introdotte varie tipologie di varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica, alcune adottabili con regime ordinario, altre adottabili mediante regime semplificato;

Preso atto inoltre del Titolo IX - Capo I della citata legge, nel quale sono disciplinate le Disposizioni Transitorie e Finali con le quali i comuni possono apportare specifiche Varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico vigenti;

Dato atto

- che, per tutto quanto sopra precisato, la variante, per i suoi contenuti, si configura come una variante semplificata di cui all'art. 30, c. 2, della sopracitata L.R.T. 65/2014;
- che verrà pertanto seguito quanto disposto dall'art. 32 della LRT 65/2014 che stabilisce che il Comune adotti la variante al Regolamento Urbanistico e pubblichi sul BURT il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia
- che gli atti saranno resi accessibili sul sito istituzionale del Comune;
- che la Relazione del Responsabile del Procedimento dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e risulta allegata agli atti da adottare, ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 32;
- che gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della deliberazione di adozione della presente variante;
- che le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono assicurate dall'affissione nel capoluogo e nelle frazioni di manifesti recanti l'avviso dell'adozione della presente deliberazione, nonché dall'attività svolta dal Garante dell'informazione e della partecipazione, di cui all'art 38 della LRT 65/2014;

Dato atto

- che decorso il termine di cui al comma 2 del sopra citato art. 32, la variante è approvata dal Comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT;
- che, qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;

Dato atto

- che è stata compiutamente verificata, negli elaborati di variante allegati alla presente deliberazione la coerenza degli obiettivi complessivi della variante al Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati PTC e PIT con valenza paesaggistica;
- che, con riferimento a quanto contenuto nella disciplina paesaggistica del PIT, è stato valutato che la presente variante non comporta effetti ambientali diretti sulle aree oggetto di tutela e che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Disciplina di Piano, non si procederà all'adeguamento;
- che i contenuti della presente variante non risultano in contrasto con gli indirizzi per le politiche e le direttive del PIT, rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice;

Considerate le modifiche apportate alla LRT 10/2010 ed, in particolare, all'art. 5 con l'inserimento del comma 3 ter che testualmente dispone:" *Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa".*

Ritenuto che nel caso in specie ricorrano i sopradetti presupposti, che, pertanto è stata redatta la Relazione motivata ed inviata in data 16/11/2016, prot. 130244, all'Autorità Competente in materia di VAS;

Dato atto che l'Autorità Competente ha emesso il provvedimento di esclusione della variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visti gli elaborati sotto elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- relazione illustrativa (allegato **n. 1**)
- relazione motivata redatta ai sensi dell'art. 5, c. 3, lrt 10/2010 e smi (allegato **n. 2**)
- allegato "G" alle NTA di RU (allegato **n. 3**)

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi degli art. 18 e 32 della LRT 65/2014 (allegato **n. 4**)

Visto il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 della LRT 65/2014 (allegato **n. 5**)

Dato atto che è stata trasmessa all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto la Certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche – tecniche ,ai sensi degli artt. 3, c. 2, e 5, c. 2, del Regolamento di cui all'ex art. 62, c. 5, della L.R.T. 1/2005, richiamando nella stessa i precedenti depositi;

Considerato che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la presente proposta di variante al Regolamento Urbanistico comunale nella seduta del 13/12/2016;

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la LRT n. 65/2014 ed i relativi regolamenti attuativi e s.m.i.;
- la LRT n. 10/2010 e smi;
- l'art. 39 del D.Lgs 33/2013;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, non avendo l'atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1. di adottare la "Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica dell'allegato "G" alle NTA: "Scheda urbanistica di dettaglio relativa all'installazione di strutture, su aree pubbliche e private, a servizio di attività per la somministrazione di alimenti e bevande", dando atto che l'Autorità Competente, esaminata la Relazione motivata, ha emesso il provvedimento di esclusione della variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

2. di prendere atto che la variante, per i suoi contenuti, si configura come una variante semplificata di cui all'art. 30, c. 2 della L.R.T. 65/14, per le motivazioni illustrate in narrativa e dettagliatamente esposte nella Relazione (Allegato **n. 1**);

3. di disporre, pertanto, che sia osservato l'iter procedurale disposto dall'art. 32 della LRT 65/2014 che stabilisce che il Comune adotti la variante al Regolamento Urbanistico e pubblichi sul BURT il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia, sul sito internet del comune e attraverso l'affissione di manifesti nel capoluogo e nelle frazioni;

4. di dare atto che gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della deliberazione di adozione della presente variante;

5. di disporre che le osservazioni tardive non saranno esaminate in quanto pervenute oltre i termini previsti dalla legge;

6. di dare atto che, qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;

7. di dare atto che, nel caso descritto al punto precedente, verrà data comunicazione alla Regione e alla Provincia e si procederà alla pubblicazione sul BURT di cui al punto 6;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs 33/2013;

9. di dare atto che tutti gli allegati citati e numerati in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono conservati in copia autentica su formato cartaceo agli atti del Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica;

10. di comunicare l'adozione della variante in oggetto a tutti i Settori comunali.

Relaziona l'assessore Rossi.

Aperta di discussione intervengono i consiglieri Pisani (che ritira l'emendamento presentato), Carlicchi, Ceccherini, Mascagni e Tornusciolo.

(Esce il Presidente Pacella: presiede la seduta il vice Presidente del Consiglio Perugini)

A seguire interviene il consigliere Ceccherini per fatto personale.

(Rientra Pacella che riassume la presidenza della seduta)

Dopo la replica dell'assessore Rossi intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Pisani, Carlicchi, Mascagni, Tornusciolo e di nuovo l'assessore Rossi per una precisazione.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Tornusciolo, Bartalucci-FI, Ripani e Virciglio), 4 contrari (Lembo, Perruzza, Perugini e Pisani) e 7 astensioni (Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati e Del Santo), espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Pacella	**Angelo Ruggiero**